Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra) in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 244.

Istituzione di una Sezione autonoma di credito industriale presso il Banco di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvedimenti per il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938 e modificato con i successivi decreti del 18 giugno 1941, e 19 agosto 1943;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In aggiunta alle Sezioni speciali di cui all'art. 4 del proprio statuto, il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire una propria speciale Sezione di credito industriale per le operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Alla Sezione medesima il Banco di Napoli potrà inoltre affidare la gestione delle proprie partecipazioni industriali.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione di cui al precedente articolo 1 è costituito dal Banco di Napoli con un fondo di dotazione di lire duecento milioni, che sarà prelevato dalla massa di rispetto del Banco stesso e da un fondo di riserva da costituirsi con l'assegnazione di una parte degli utili della Sezione medesima, come dal successivo art. 7.

Art. 3.

La Sezione ha sede in Napoli presso la Direzione generale del Banco di Napoli.

Essa è amministrata e rappresentata dagli stessi organi amministrativi del predetto Istituto, i quali emaneranno le norme per il suo funzionamento e per le relative operazioni, nonchè quelle per la emissione e l'ammortamento delle obbligazioni di cui al successivo art. 5.

Sono applicabili allo svolgimento dell'attività ed all'amministrazione della Sezione le norme statutarie e regolamentari del Banco di Napoli.

Art. 4.

Presso la Direzione della sezione potrà essere istituito un Comitato tecnico-consultivo presieduto dal direttore generale del Banco di Napoli o, per sua delega, da un funzionario del Banco stesso.

Il Comitato tecnico-consultivo si compone di un numero di membri non superiore a cinque e, cioè, del presidente o di chi lo sostituisce, del direttore della Sezione e di tre membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, scelti fra le persone che abbiano particolare competenza tecnica.

Il Comitato tecnico-consultivo darà parere sulle richieste di finanziamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli. Al Comitato stesso potrà essere richiesto il parere consultivo su questioni che interessino l'attività della Sezione medesima.

Art. 5.

In relazione alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, la predetta Sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni per il valore nominale complessivo pari all'ammontare delle operazioni compiute, assistite da tutte le garanzie e dai privilegi previsti dal decreto stesso, nonchè dai fondi di dotazione e di riserva di cui al precedente art. 2 e dalla massa di rispetto del Banco di Napoli.

Art. 6.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente saranno del valore nominale di lire mille ciascuna e potranno essere emesse in certificati unitari o multipli, nominativi o al portatore e con durata non superiore ad anni venti.

Esse saranno soggette al bollo di lire due per ogni titolo, ed esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali; saranno assimilate ad ogni effetto alle cartelle degli Istituti di credito fondiario; ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; saranno comprese nell'elenco dei titoli sui quali dall'Istituto di emissione sono consentite anticipazioni e potranno inoltre essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quali depositi cauzionali.

Art. 7.

Annualmente sul fondo di dotazione conferito dal Banco di Napoli verrà liquidato, in sede di chiusura di esercizio, a favore dell'azienda bancaria del detto Istituto, un interesse pari al saggio ufficiale di sconto, maggiorato di non oltre tre punti.

Gli utili netti annuali della Sezione saranno quindi così ripartiti:

a) per sei decimi al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per l'istituzione di premi di incoraggiamento a favore di aziende industriali meritevoli;

c) per due decimi alle prime obbligazioni favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Napoli, fatta eccezione degli utili derivanti dalla gestione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1.

Art 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 245.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino.

N 245. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino, via Feletto 8; viene approvato lo statuto della Fondazione in data 14 dicembre 1943, e la stessa Fondazione viene autorizzata ad accettare il legato disposto da Bice Boggio con testamento olografo 18 novembre 1942, consistente in un fabbricato situato in Torino, corso Italia n. 125, del valore complessivo di L. 257.800 (duecentocinquantasettemilaottocento).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 246.

Passaggio alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Martino, in Rimini (Forlì).

N. 246. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Martino in Rimini (Forlì), passa alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 247.

Erezione in ente morale dell'Istituto Muzio Gallo, con sede in Osimo (Ancona).

N. 247 Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto Muzio Gallo, con sede in Osimo, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1946

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Revoca della nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940, col quale il sig. Lorenzo Garelli di Cesare venne nominato rappresentante del sig. Giuseppe Oliviero, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto in data 9 settembre 1946, rogato Baldioli, notaio in Torino, col quale il suddetto sig. Garelli ha rinunziato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Oliviero;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Lorenzo Garelli di Cesare a rappresentante del sig. Giuseppe Oliviero, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 14 ottobre 1946

(3188) *Il Ministro*: BERTONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì), di un mutuo di L. 9.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3234)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena (Messina), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3252)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietraligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pietraligure (Savona), di un mutuo di L. 930.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3253)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Conselice (Ravenna), di un mutuo di L. 700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla concessione di un mutuo al comune di Viterbo per l'integrazione del bilancio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 26 settembre 1946, ove è detto essere l'ammontare di L. 17.500.000, deve invece dire: lire 11.000.000.

(3303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 19 novembre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 12ª estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle diciannove serie scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alla estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di novembre, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1946 - N. 220

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,35
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % 1935	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	79 —
Id. 5 % 1936	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,075
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Prest. Red. 3.50 %	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Eduardo fu Ruggiero, dom. a Napoli. Vincolato	77 —
Id.	151263	Allodi Alfredo fu Aldobrandino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
Id.	324696	Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	602129 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2452)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto 15 ottobre 1946, n. 8490, del Ministro per i lavori pubblici, i signori Moro ing. Giuseppe e Diotallevi ing. Irenio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(3198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

175° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 198, con il quale, ai condomini della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Molinelli », in territorio del comune di Sciacca, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Friscia Alfonso fu Tommaso, domiciliato in Sciacca (Agrigento), è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale suddetta.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 206, con il quale, la concessione della miniera di lignite denominata « Dunarobba », sita in territorio di Montecastrilli, provincia di Terni, trasferita alla Società anonima Aurora col decreto Ministeriale 26 marzo 1940, è intestata alla Società anonima Ligniti « Dunarobba » con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 204, con il quale, la concessione per marna da cemento denominata « Poggio al Mandrione », in territorio del comune di Prato, provincia di Firenze, di cui è titolare la Società anonima Calci e cementi di Bisenzio, è intestata al nome della Società anonima Italcementi fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 224, con il quale, ai signori Leoncelli Giacomo e Donati Domenico, domiciliati nel comune di Ponte di Legno, provincia di Brescia, è concessa la facoltà di coltivare, per la durata di anni tre, il giacimento di torba, sito in località denominata « Carezze », in territorio del comune di Ponte di Legno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 199, con il quale, alla Società Cementifera italiana, con sede in Casale Monferrato, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Cà Colombi Bernè Cappellazzo », in territorio del comune di Castana, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 205, con il quale, la concessione della torbiera denominata « Molino », in territorio del comune di Brendola, provincia di Vicenza, accordata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943 al sig. Carta Marcello, è prorogata per la durata di anni due a decorrere dal 18 febbraio 1946.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 262, con il quale, al sig. Angelo Tagliabue, domiciliato in Monza, è concessa, per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare la miniera di gas idrocarburati, sita in località denominata « San Genesio », in territorio dei comuni di Lugagnano Val d'Arda, Vernasca e Morfasso, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 220, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Giffarone Abate », in territorio del comune di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Conte Federico Giovanni fu Alessandro, domiciliato in San Cataldo, provincia di Caltanissetta, è concessa la facoltà di coltivare, in perpetuo, la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 221, con il quale, al sig. Conte Lorenzo, domiciliato in Napoli, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale, sita in località denominata « Mirtina », in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 236, con il quale, l'art. 1 del decreto Ministeriale 25 settembre 1941, è soppresso e sostituito dal seguente: « Le concessioni di petrolio e gas idrocarburati « Petroliara », compresa la zona di ampliamento accordata con decreto Ministeriale 18 maggio 1925, in territorio dei comuni di San Giovanni Incarico, Falvaterra e Ceprano, provincia di Frosinone, e « Farnesina » in territorio di Pico, provincia di Frosinone, sono confermate, fino al 1° gennaio 1970, a favore della Società petroli d'Italia, con sede in Milano, alle stesse condizioni di cui alla convenzione 27 settembre 1921, resa esecutiva con il decreto Ministeriale 15 ottobre 1921 ».

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 196, con il quale, la concessione della torbiera denominata « Viotte », in territorio dei comuni di Beseno e Trento, provincia di Trento, accordata, per la durata di anni tre, con decreto Ministeriale 22 giugno 1943 a favore del sig. Negri Lorenzo, è prorogata, per anni due, a decorrere dal 22 giugno 1946.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 257, con il quale, la concessione temporanea di marna da cemento denominata « Scarella », in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, accordata con decreto Ministeriale 20 marzo 1934 alle signorine Paola e Maria dei marchesi Scarampi di Villanova e signora Valentina Scarampi di Villanova, ved. Ferrari d'Orsara, è trasferita ed intestata alla Società Miniere di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 258, con il quale, la concessione di marna da cemento denominata « Castellaro e Ghiaia di Brusaschetto », in territorio dei comuni di Camino Monferrato e Brusachetto, provincia di Alessandria, accordata, in perpetuo, con decreto Ministeriale 19 settembre 1932 alle signorine Maria e Paola dei marchesi Scarampi di Villanova e signora Valentina dei marchesi Scarampi di Villanova, ved. Ferrari d'Orsara, coeredi del marchese Fernando Scarampi di Villanova, è trasferita ed intestata alla Società Miniere di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 291, con il quale, è confermato il decreto Ministeriale 20 gennaio 1945 dell'ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale, al sig. Achille Pinisio, domiciliato in Como, venne concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di feldspato, sito in località denominata « Lentenno », in territorio del comune di Dervio, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 272, con il quale, alla « Rumianca » Società per l'industria chimica e mineraria, con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di argille smettiche, siti in località denominata « Su Lau », in territorio dei comuni di Laconi e Nurallao, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 976, con il quale, è accettata la rinuncia della Società Anonima Gestione Miniere Atesine « S.A.G.M.A. » alla concessione di antimonio « Rio Danza » in territorio dei comuni di Renon e Sarentino, provincia di Bolzano, accordata con decreto Ministeriale 21 luglio 1940.

L'area della suddetta concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(3233)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a n. 22 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4./1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 22 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formato secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) diritto civile e nozioni di procedura civile;
2) diritto commerciale;

Parte seconda:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di diritto penale.

Parte terza:

1) economia politica - scienza delle finanze sistema tributario dello Stato;
2) nozioni di statistica nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
3) legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1942, n. 907).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del bando di concorso a 25 posti di volontario delle imposte dirette bandito con decreto Ministeriale 1° maggio 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1943, registro n. 11, foglio n. 154, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1943, col quale venne bandito un pubblico concorso per esami a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1943, registro n. 15, foglio n. 94, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, detto concorso non è stato espletato e che è opportuno provvedere alla revoca del bando di concorso sopra indicato e, in conseguenza, alla revoca del decreto di nomina della Commissione esaminatrice;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 1° maggio 1943, col quale fu bandito un pubblico concorso per esami a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

E' altresì revocato il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3372)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore medico-chirurgo e di allievo ispettore ingegnere.

In relazione al punto 6) degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 4005 e 4007 del 17 maggio 1946, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo Roma nei giorni ppresso indicati:

allievo-ispettore ingegneri: 4 e 5 novembre 1946;
allievo-ispettore medico-chirurgo: 6 e 7 novembre 1946.

(3293)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, gerente

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.